



**Direzione:** INCLUSIONE SOCIALE

**Area:** TERZO SETTORE E INNOVAZIONE SOCIALE

## **DETERMINAZIONE** (*con firma digitale*)

N. G13349 **del** 15/10/2025

**Proposta n.** 37178 **del** 13/10/2025

**Oggetto:**

L.R. 24/1996 e s.m.i. - MEDIC ONE 2019 Società Cooperativa Sociale - Diniego di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezioni A e B.

**OGGETTO:** L.R. 24/1996 e s.m.i. – *MEDIC ONE 2019 Società Cooperativa Sociale* - Diniego di iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezioni A e B.

**LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE**

**VISTI**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 5 dicembre 2024, n. 1044, con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Inclusione Sociale” alla Dott.ssa Ornella Guglielmino;
- l’Atto di Organizzazione n. G09968 del 30 luglio 2025, con cui è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area “Terzo settore e innovazione sociale” della Direzione regionale “Inclusione Sociale” al Dott. Antonio Mazzarotto;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”;
- la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” e s.m.i. ed in particolare l’articolo 3 che istituisce l’Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo, al quale sono iscritte le cooperative sociali aventi sede legale nella Regione Lazio;
- la legge regionale 28 novembre 2024, n. 18, recante “Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale”;
- l’articolo 14, comma 2, della citata legge regionale n. 18/2024, prescrive che “.... fino alla completa trasmigrazione dei dati dalla piattaforma informatica della Regione Lazio denominata “ARTeS” al sistema informatico in uso presso la CCIAA di Roma per la gestione dell’Albo e alla piena operatività del medesimo, continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle procedure di iscrizione, di variazione e di cancellazione dall’albo adottate ai sensi della l.r.

24/1996”;

- la deliberazione del Consiglio regionale del 23 luglio 2025, n. 5, che ha approvato il Piano sociale regionale 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 1997, n. 137 concernente le direttive per l’istruttoria della domanda di iscrizione all’albo regionale delle Cooperative Sociali, così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale del 04 agosto 1998, n. 4105;
- la determinazione dirigenziale del 19 giugno 2012, n. B03635 di approvazione delle nuove procedure di iscrizione on line, attraverso il sistema applicativo ARTeS, all’albo delle Cooperative Sociali ed ai registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, la quale, senza mutare i requisiti di iscrizione nei Registri e nell’Albo, ha modificato le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione, di variazione e di adempimento degli obblighi annuali previsti per la verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione;

**CONSIDERATA** l’istanza trasmessa, come da procedura, attraverso la piattaforma informatica ARTeS, dalla Cooperativa “*MEDIC ONE 2019 Società Cooperativa Sociale*” - codice fiscale 15053181002, assunta agli atti con prot. n. 760645 del 23 luglio 2025, finalizzata all’iscrizione di detta cooperativa alle sezioni A e B dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della richiamata legge regionale n. 24/1996;

**CONSIDERATO che**

- nel corso della verifica della documentazione, trasmessa a corredo dell’istanza di iscrizione sopracitata, si è reso necessario comunicare, tramite il sistema informatico ARTeS, in data 25 settembre 2025, il preavviso di rigetto dell’istanza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990, per mancanza di lavoratori svantaggiati e per carenza documentale;
- la suddetta cooperativa non ha fornito riscontro alla comunicazione di preavviso di rigetto nei termini previsti dalla legge;

**CONSIDERATO** l’esito negativo delle verifiche istruttorie effettuate sulla documentazione trasmessa dalla Cooperativa “*MEDIC ONE 2019 Società Cooperativa Sociale*” in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla citata legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e s.m.i.;

**RITENUTO** necessario, per quanto sinora rappresentato:

- negare l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezioni A e B, in quanto risulta che la Cooperativa “*MEDIC ONE 2019 Società Cooperativa Sociale*” - codice fiscale 15053181002, non è in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e s.m.i.;
- provvedere quale notifica, ai sensi della normativa vigente, alla pubblicazione della presente determinazione sul BUR;

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

**D E T E R M I N A**

di:

- negare l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezioni A e B, in quanto risulta che la Cooperativa “*MEDIC ONE 2019 Società Cooperativa Sociale*” - codice fiscale 15053181002, non è in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e s.m.i.;
- provvedere quale notifica, ai sensi della normativa vigente, alla pubblicazione della presente determinazione sul BUR.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 D.P.R. n. 1199/1971).

La Direttrice  
Ornella Guglielmino